

Prot. n. 8927
del 22.07.2020

Contratto n. 148 del

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DELLA FONTE
UBICATI NEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VE).
RIPRISTINO DI UN TRATTO DEL MARGINAMENTO E
SISTEMAZIONE STRADALE LUNGO VIA PORDELIO**

INDICE

Premesse

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza

Articolo 3 - Oggetto del CONTRATTO

Articolo 4 - Importo del CONTRATTO

Articolo 5 - Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia

Articolo 6 - Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all' Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010

Articolo 7 - Variazioni sulla progettazione costruttiva

Articolo 8 - Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione

Articolo 9 - Oneri ed obblighi dell'ESECUTORE

Articolo 10 - Prescrizioni a tutela dei lavoratori dell'ESECUTORE

Articolo 11 - Programma temporale di dettaglio del LAVORO

Articolo 12 - Variazione dei tempi di esecuzione LAVORO

Articolo 13 - Rappresentanti delle PARTI

Articolo 14 - Ordini ed istruzioni all'ESECUTORE

Articolo 15- Documentazione tecnica e tempi di presentazione

Articolo 16 - Requisiti di qualità

Articolo 17 - Penali da ritardata consegna ed eventuali misure di accelerazione

Articolo 18 - Responsabilità e garanzie dell'ESECUTORE

Articolo 19 - Cauzione

Articolo 20 - Danni a terzi

Articolo 21 - Subappalti

Articolo 22 - Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato
dominio, Divieto di cessione del Credito

Articolo 23 - Antimafia - Variazioni Compagine Societaria

Articolo 24 - Riserve dell'ESECUTORE

Articolo 25 - Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo

Articolo 26 - Normativa di riferimento

Articolo 27 - Lingua ufficiale

Articolo 28 - Recesso del COMMITTENTE

Articolo 29 - Risoluzione del CONTRATTO

- Articolo 30 - Esecuzione in danno
- Articolo 31 - Domicilio delle PARTI
- Articolo 32 - Obblighi di riservatezza e *privacy*
- Articolo 33 - Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO
- Articolo 34 - Invalidità parziale
- Articolo 35 - Partecipazione Fattiva
- Articolo 36 - Modifiche
- Articolo 37 - Codice Etico ai sensi del D.LGS. n° 231/2001
- Articolo 38 - Spese e regime fiscale del CONTRATTO

TRA

Consorzio Venezia Nuova (Codice Fiscale n. 05811860583, Partita I.V.A. n. 01866740275), con sede in Venezia – Castello 2737/F in appresso denominato "COMMITTENTE", in persona degli Amministratori Straordinari avv. Giuseppe Fiengo nato a Cambridge (USA) il 20 ottobre 1948 e Prof. Francesco Ossola nato a Settimo Torinese (TO) il 22 luglio 1947 giusto i poteri conferiti ai sensi del Decreto Prefettizio del 01 dicembre 2014 e del 28 aprile 2015,

E

Il R.T.I. Adriastrade S.r.l. e Impresa Coletto S.r.l. con sede in Monfalcone (GO), via Grotta del Diau Zot (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.00434220315) in appresso denominata "ESECUTORE", in persona del legale rappresentante, amministratore unico e unico direttore tecnico e socio unico dott. Ing. Francesco Coletto nato a Treviso il 20 gennaio 1973 giusto i poteri conferiti dall'atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese con mandato di rappresentanza in data 21 maggio 2020, n. 17325 di Repertorio e n. 10678 di Raccolta, a firma del dott. Marco Tottolo Notaro in Castelfranco Veneto, registrato a Treviso il 22 maggio 2020 al n. 12083 Serie 1T di cui all'allegato sub d;

Premesso che

- a) il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige, ha pubblicato in data 11.11.2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e in data 13.11.2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il bando di indizione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione urbana di Via della Fonte ubicati nel Comune di Cavallino Treponti (VE) ed il ripristino di un tratto del marginamento e sistemazione stradale lungo Via Pordelio;
- b) all'esito delle operazioni di gara il Responsabile del procedimento di gara con

provvedimento prot. n. 1646 del 5 febbraio 2020 disponeva l'aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. Adriastrade S.r.l. - Impresa Coletto S.r.l. per l'importo complessivo offerto di euro 1.925.412,96 (unmilienovecentoventicinquequattrocentododocivirgolanovantasei/00) comprensivo degli oneri della sicurezza;

- e) con nota prot. n. 5255 del' 29 aprile 2020, all'esito della comprova dei requisiti, il provvedimento di aggiudicazione veniva dichiarato efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso tra le PARTI e formante parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito indicati:

- COMMITTENTE: indica Consorzio Venezia Nuova;
- ESECUTORE: R.T.I. Adriastrade S.r.l. e Impresa Coletto S.r.l.;
- PARTI: indica il COMMITTENTE e l'ESECUTORE congiuntamente;
- PROVVEDITORATO: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, nel cui esclusivo interesse l'opera è realizzata;
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: indica l'Ufficio del PROVVEDITORATO, nella persona dell'Ing. Valerio Volpe;
- DIRETTORE DEI LAVORI: indica il soggetto che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018 effettua la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei LAVORI secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO e da quanto ivi richiamato. Il Direttore dei lavori può avvalersi anche di soggetti opportunamente incaricati dal Consorzio Venezia Nuova;
- RESPONSABILE DELL'ESECUTORE indica l'incaricato dell'ESECUTORE, cui fanno capo le funzioni di rappresentanza dell'ESECUTORE stesso ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell'attività dell'ESECUTORE;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Indica l'incaricato del CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilità, di cui al D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.;
- CANTIERE: indica l'area nella quale saranno eseguiti i lavori a norma e in

sicurezza;

Articolo 2

(DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse e tutti gli ALLEGATI al presente contratto costituiscono documenti contrattuali, e conseguentemente parte integrante, sostanziale e presupposto comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO.

2.2 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti, sono i seguenti:

- A) DOCUMENTAZIONE TECNICA:
 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO n. D.1 e D.2 e relativi allegati;
 - progetto esecutivo;
- B) OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- C) OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- D) atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese con mandato di rappresentanza in data 21 maggio 2020, n. 17325 di Repertorio e n. 10678 di Raccolta, a firma del dott. Marco Tottolo Notaio in Castelfranco Veneto, registrato a Treviso il 22 maggio 2020 al n. 12083 Serie 1T
- E) Garanzia fideiussoria n. M13728370 emessa dalla Compagnia Assicurativa ITAS MUTUA

In particolare l'ESECUTORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e dei relativi documenti contrattuali conferma di avere avuto piena cognizione ed esatta consapevolezza di tutti i DOCUMENTI posti a base di gara e/o allegati al CONTRATTO.

2.3 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere organizzati sistematicamente.

Articolo 3

(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 Il COMMITTENTE affida all'ESECUTORE, che accetta, la realizzazione dei lavori, secondo il progetto esecutivo approvato, di seguito specificati:

- a) ristrutturazione con modifica dimensionale del muro di marginamento sul water front previa demolizione dell'esistente per un tratto di circa 100.00 m. e ricostruzione di nuovo muro in c.a. rivestito in mattoni "a vista" ;
- b) realizzazione di uno svincolo a rotatoria all'innesto tra la Via Pordelio e via della Fonte completo di opere stradali quali scavi, demolizione di sovrastruttura stradale, fresature a freddo, costruzione di reti idrauliche, sistemazione e

modifiche alla sovrastruttura stradale, bitumature, e opere complementari ed affini ;

- c) realizzazione di opere stradali di adeguamento di via della Fonte quali scavi, demolizione di sovrastruttura stradale, fresature a freddo, costruzione di reti idrauliche, sistemazione e modifiche alla sovrastruttura stradale, bitumature, e opere complementari ed affini ;
- d) realizzazione di un ponte sul collettore "Cavallino" avente impalcato a struttura mista in normal profili di acciaio zincato con soletta in calcestruzzo armato, poggiante su fondazione costituita da travi in c.a. sempre su micropali trivellati;
- e) realizzazione di passerella ciclopedonale in normal profili di acciaio zincato con pavimentazione in grigliato antifacco sempre in acciaio zincato, avente struttura portante di fondazione costituita da travi in c.a. su micropali trivellati senza asporto di materiale;
- f) realizzazione della segnaletica non luminosa di completamento;
- g) realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Ad integrazione di quanto sopra, l'ESECUTORE dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto nei rispetto dei termini dallo stesso stabiliti.

3.2 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto risultano, in ogni caso, più dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Articolo 4 (Importo del CONTRATTO)

4.1 Il corrispettivo per l'espletamento del LAVORO, in conformità alle previsioni del presente CONTRATTO è pattuito "a misura" in Euro 1.925.412,96 (unmilionenovecentoventicinquemilaquattrocentododici/96) comprensivo degli oneri della sicurezza.

4.2 Il corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalità e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, perfettamente idonee allo scopo, all'uso ed alla funzione cui il LAVORO medesimo è destinato.

Il corrispettivo suddetto, pertanto, comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui l'ESECUTORE va incontro per la esecuzione del LAVORO (ivi comprese provviste, manodopera, mezzi, macchine, attrezzature, nonché quanto altro occorrente per eseguire il LAVORO interamente e perfettamente finito), sia qualsiasi altro tipo di onere, previsto in CSA, anche se non espressamente indicato nel CONTRATTO, da sostenersi per garantire

l'effettuazione del LAVORO a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

Il corrispettivo si intende offerto ed accettato dall'ESECUTORE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

Articolo 5

(Contabilizzazione del LAVORO, fatturazione e pagamenti in acconto.

Trattenute a garanzia)

5.1 La contabilità del LAVORO sarà redatta a misura, previa verifica in contraddittorio dell'avanzamento delle attività, con emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) trimestrale, indipendentemente dall'importo dei lavori eseguiti, numerato progressivamente con indicazione specifica delle somme spettanti all'ESECUTORE.

5.2 Il S.A.L. sarà redatto dal D.L. applicando i prezzi e le quantità effettivamente eseguite. Entro 15 giorni dalla data di riferimento del S.A.L., lo stesso sarà portato all'attenzione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per l'approvazione o per la formulazione di modifiche, le quali, nel caso, dovranno essere comunicate all'ESECUTORE in tempi congrui e, comunque, entro e non oltre i 5 giorni successivi.

Nel caso in cui il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dovesse proporre modifiche al SAL predisposto dal DIRETTORE DEI LAVORI, l'ESECUTORE dovrà formulare le sue osservazioni entro e non oltre 5 giorni successivi dalla ricezione di tali modifiche.

Qualora l'ESECUTORE non dovesse accettare il SAL redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI o le modifiche indicate dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, l'ESECUTORE medesimo potrà accettare il SAL con riserva, la quale dovrà essere esplicitata ai sensi del successivo art. 24

5.3 Ogni pagamento è subordinato alla emissione di fattura dopo l'apposizione della firma del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO sul S.A.L. e sul certificato di pagamento, nel rispetto delle normative fiscali.

La fattura elettronica dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- numero di S.A.L.;
- nominativo della Banca, conto dedicato, codice IBAN o BIC e il codice univoco MZO2A0U.

Il Committente, in occasione di ciascun pagamento, verificherà la correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa dell'esecutore, attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, rilasciato dagli enti

interessati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte dell'ESECUTORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà del COMMITTENTE di sostituirsi all'ESECUTORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze, del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale consenso conferito dall'ESECUTORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso con relativa compensazione dei debiti derivanti dal LAVORO.

5.4 Dalla data di sottoscrizione del S.A.L. e del certificato di pagamento da parte del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, il COMMITTENTE provvede a trasmettere al Provveditorato il predetto documento entro 30 giorni al fine di ottenere il dovuto pagamento. L'ESECUTORE pertanto emetterà fattura, consapevole che il pagamento del SAL è subordinato al relativo pagamento da parte del Provveditorato per le Opere Pubbliche al Consorzio Venezia Nuova.

5.5 Su ciascun pagamento da effettuarsi in favore dell'ESECUTORE verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale trattenuta verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

5.6 Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni sopra previste, provvederà a disporre il pagamento delle prestazioni eseguite dall'ESECUTORE entro 30 giorni fine mese data fattura che verrà emessa come previsto al punto 5.4.-

In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti all'ESECUTORE gli interessi secondo quanto prescritto all'art. 16 del C.S.A. posto in allegato.

5.7 Ai pagamenti di cui sopra, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario all'uopo indicato dall'ESECUTORE con comunicazione scritta a firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

5.8 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata al COMMITTENTE con espressa menzione che l'indicazione è fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

5.9 Il COMMITTENTE, ove l'appaltatore ne faccia richiesta, corrisponderà entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori l'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 pari al 20% del valore del contratto così come indicato nel precedente

articolo 4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 6

(Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.

3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010)

6.1 L'ESECUTORE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014

6.2 Il pagamento del LAVORO avverrà a mezzo di bonifico unico europeo (di seguito SEPA) eseguito dal COMMITTENTE, mediante conto corrente, sul conto corrente bancario o postale dell'ESECUTORE, riferito a ciascuna componente dell'A.T.I., come previsto all'art.6 dell'atto di costituzione della stessa, a fronte di fatture emesse dai singoli componenti dell'A.T.I., sia in acconto sia a saldo, anche alla luce delle disposizioni della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, sarà effettuato su specifici conti correnti agli stessi intestati:
ADRIASTRADE SRL (Capogruppo-Mandataria)

-Intesa San Paolo spa (Cassa Risparmio del Friuli) – Filiale di Monfalcone

IBAN IT87X 03069 64618 10000001430 (codice BIC BCITITMM)

Persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente: Coletto Francesco nato a Treviso il 20 gennaio 1973 - C.F. CLT FNC 73A20 L4070

IMPRESA COLETTO SRL – (Associata-Mandante)

-Intesa San Paolo spa – Filiale di Zenson di Piave (TV)

IBAN IT69 W 03069 62212 000000380007.

Persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente: Coletto Michela nata a Treviso il 26 aprile 1971 - C.F. CLT MHL 71D66 L407X.

Pertanto ogni impresa provvederà a fatturare ed incassare autonomamente, singolarmente e direttamente dall'Ente Appaltante i propri corrispettivi derivanti dall'esecuzione dei lavori di propria competenza assegnati.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al precedente articolo, il codice unico di progetto CUP D98D14000050005, (D51B02000050001) e CIG 8091125F8F.

6.3 L'ESECUTORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a riportare analoghe clausole, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con eventuali subfornitori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati dal presente LAVORO.

Articolo 7

(Variazioni)

Le eventuali variazioni al progetto esecutivo conseguenti alle proposte avanzate dall'ESECUTORE o conseguenti alle richieste del RUP in fase di esecuzione, vanno necessariamente approvate dal D.L. e dal RUP e non possono comunque comportare compensi aggiuntivi dal momento che si intendono proposte e accettate nell'interesse dell'ESECUTORE, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

8.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, l'ESECUTORE dichiara:

- I. di essere consapevole che il LAVORO è svolto nell'interesse del PROVVEDITORATO e si configura come un lavoro di riqualificazione urbana nel Comune di Cavallino Treporti in Via della Fonte;
- II. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionati nel CONTRATTO;
- III. di avere attentamente e compiutamente verificato il progetto esecutivo posto a base di gara e di ritenerlo pienamente idoneo allo scopo, completo e corretto in ogni sua parte e quindi pienamente eseguibile senza riserva alcuna;
- IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta

esecuzione del LAVORO, compreso l'espletamento dei controlli e delle verifiche tecniche e statiche come previste dalle normative vigenti, dai regolamenti, dai Capitolati, dalle Specifiche tecniche od all'uopo richiesti da RUP e dal PROVVEDITORATO, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

- V. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con ciò ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica dell'ESECUTORE, il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo art. 29;
- VI. di avere la disponibilità dei materiali, delle attrezzature e macchine, e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del CONTRATTO;
- VII. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- VIII. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi richiamato;
- IX. di avere esatta cognizione della natura del LAVORO e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata.
- X. di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

ADRIASTRADE SRL

INPS matricola n. 3501108824

INAIL codice azienda n. 3420066 Monfalcone (GO) PAT INAIL n.7120894/53

CASSA EDILE codice azienda n.110021 Gorizia

IMPRESA COLETTI SRL

INPS n. 8401027956

INAIL n.41044455/92 pat (cod. cliente 03286622 c.c.71)

CASSA EDILE n.53275

Articolo 9

(Oneri ed obblighi dell'ESECUTORE)

9.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono a carico dell'ESECUTORE tutti gli

oneri, costi, prestazioni ed attività relativi all'esecuzione del LAVORO e di tutte le attività ad esso correlate e collegate, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, in virtù delle previsioni contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in relazione anche allo scopo e funzionalità dell'opera cui il LAVORO è destinato, con le sole esclusioni espressamente indicate nel presente CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attività si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che ciò costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di maggiore rilievo:

- a) garantire il pieno rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in tutte le fasi del LAVORO, assicurando, altresì, il coordinamento delle attività, anche relativamente alla sicurezza, con chi effettuerà ulteriori interventi di realizzazione di impianti. Ogni eventuale problematica dovrà, comunque, essere tempestivamente segnalata al D.L.;
- b) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti il LAVORO;
- c) eseguire immediatamente tutti gli ordini di servizio che il D.L. e/o il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO emetteranno circa l'esecuzione del LAVORO;
- d) provvedere all'esecuzione del LAVORO con la propria organizzazione imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione del LAVORO ed il COMMITTENTE. L'ESECUTORE, pertanto, terrà indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;
- e) garantire la redazione dei disegni finali "as-built" come meglio specificate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- f) l'ESECUTORE è tenuto a dare al COMMITTENTE tutta la documentazione di cui al successivo art. 15 nei termini ivi specificati;
- g) l'ESECUTORE deve garantire l'assistenza e sostenere gli oneri relativi a tutti i collaudi /verifiche previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- h) l'ESECUTORE garantisce l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.

Articolo 10

(Prescrizioni a tutela dei lavoratori dell'ESECUTORE)

10.1 L'ESECUTORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione prevista dall'ordinamento italiano in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

10.2 Prima dell'esecuzione della prestazione e successivamente, durante il corso del LAVORO, ogni qualvolta richiesto dal D.L., l'ESECUTORE è tenuto a fornire la documentazione prescritta a tutela del lavoratore, anche per conto del subappaltatore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

10.3 Qualora il COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione dei LAVORI, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'ESECUTORE, il COMMITTENTE medesimo avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualunque titolo spettante all'ESECUTORE.

Articolo 11

(Programma temporale di dettaglio dei LAVORI)

11.1 Il LAVORO dovrà essere realizzato con le tempistiche indicate in OFFERTA, al quale si rinvia e fatta salva la variabilità di cui al successivo art. 12.

Resta inteso che il termine di ultimazione dei lavori decorre a partire dalla consegna effettiva dei lavori certificata mediante apposito verbale redatto dal D.L. in contraddittorio con l'ESECUTORE.

Articolo 12

(Variazione dei tempi di esecuzione LAVORO)

12.1 L'ESECUTORE si obbliga ad attuare tutte le misure di carattere tecnico ed organizzativo necessarie a porre in essere l'impegno dallo stesso assunto con specifico riguardo al cronoprogramma di cui all'OFFERTA presentata.

12.2 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche, su proposta del D.L., a giudizio del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO si accertasse un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di consegna, l'ESECUTORE sarà tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare

la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per l'ESECUTORE e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dall'ESECUTORE dovranno rispettare le norme in materia di sicurezza e la qualità dei risultati attesi. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni.

In generale, l'ESECUTORE sarà responsabile per eventuali ritardi maturati nell'esecuzione del LAVORO rispetto ai termini contrattuali, nel solo caso in cui tali ritardi siano causati dal fatto dell'ESECUTORE medesimo.

Pertanto, l'ESECUTORE sarà esente da responsabilità laddove i ritardi fossero imputabili al fatto del COMMITTENTE.

Articolo 13

(Rappresentanti delle PARTI)

13.1 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è l'ing. Valerio Volpe.

13.2 La Convenzione Quadro n. 7191/91 del 4 ottobre 1991 stipulata tra Consorzio Venezia Nuova e Provveditorato stabilisce all'art. 7, rubricato "Esecuzione degli Interventi", che *"il Concessionario si impegna a provvedere, nel corso dello espletamento delle attività volte alla realizzazione degli interventi (...) a quanto occorre per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi delle opere ed in particolare:*

- d) a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità degli stessi, anche nella fase di collaudo".*

Il Consorzio Venezia Nuova è stato, pertanto, delegato dal Provveditorato a nominare il D.L. individuato nella persona dell'ing. Tommaso Marella;

13.3 Il D.L. rappresenterà al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, impartirà tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento delle attività di competenza dell'ESECUTORE e procederà alla verifica e controllo ed alla contabilizzazione del LAVORO e provvederà alla costante e preventiva informazione del COMMITTENTE in merito alle attività oggetto d'appalto.

13.4 L'ESECUTORE è obbligato ad osservare gli ordini di servizio e le prescrizioni impartite dal D.L. ed a consegnargli con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi, di cui al successivo art. 15, relativi all'esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dall'ESECUTORE per la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

13.5 Per effettuare le attività di verifica e controllo, il D.L. ed i relativi collaboratori, avranno

libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attività di pertinenza dell'ESECUTORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

13.6 L'ESECUTORE nomina un proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto nella persona dell'Ing. Coletto Francesco, nato a Treviso il 20 gennaio 1973.

L'ESECUTORE avrà cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attività di pertinenza in genere del LAVORO.

Articolo 14

(Ordini ed Istruzioni all'ESECUTORE)

14.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite all'ESECUTORE tramite il D.L. ai sensi dell'art. 101 del D: Lgs. n. 50/2016 nonché del D.M. n. 49/2018 ed eventuali incaricati o ausiliari, previa informazione al COMMITTENTE.

14.2 Qualora, in assenza di ordine specifico del D.L. e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, il l'esecutore eseguisse lavorazioni più onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento del corrispettivo.

Articolo 15

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

15.1 L'ESECUTORE dovrà a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al D.L. e al COMMITTENTE per approvazione la documentazione di cui al CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO allegato al presente.

15.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini stabiliti si procederà, per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00). In nessun caso le penali complessivamente applicate, anche cumulativamente con le penali previste al successivo art. 17, potranno superare il 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.

Articolo 16

(Requisiti di qualità)

16.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di Assicurazione Qualità, in conformità a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO 9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008.

Articolo 17

(Penali da ritardata consegna)

17.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna del LAVORO contrattualmente

previsti, viene indicata l'applicazione di una penale pari allo 0,08% (zero/ottopermille) dell'ammontare netto contrattuale.

In nessun caso le penali complessivamente applicate, anche cumulativamente con le penali previste al precedente art. 15, potranno superare il 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4. Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, co. 3 e 113 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'avvenuta integrale ultimazione del LAVORO in ogni sua parte deve essere riscontrata in contraddittorio con il D.L. che ne redigerà apposito verbale.

17.2 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra saranno contabilizzati in sede di Conto Finale delle opere e trattenuti dai compensi maturati dall'ESECUTORE, ferma restando l'inapplicabilità di alcuna penale qualora l'ESECUTORE recuperi i ritardi maturati, rispettando il termine finale pattuito per il completamento del LAVORO.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto all'ESECUTORE in base al Conto Finale, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

Poiché vi è interesse del COMMITTENTE e del PROVVEDITORATO all'ultimazione delle opere in tempi ristretti, quanto più possibile vicini all'originaria previsione progettuale, si avvieranno, d'intesa con l'APPALTATORE, il RUP e il D.L., misure atte ad accelerare i tempi di completamento del LAVORO.

Articolo 18

(Responsabilità e garanzie dell'ESECUTORE)

18.1 L'ESECUTORE assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente che indirettamente, e di qualsiasi attività posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La presenza ed i controlli da parte del D.L., del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e del Consorzio Venezia Nuova o dei relativi incaricati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilità dell'ESECUTORE.

Articolo 19

(Cauzione)

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta all'AFFIDATARIO una garanzia definitiva

pari ad € 97.656,95, già ridotta del 50% più un ulteriore 20% come previsto dall' art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto in possesso di certificazioni UNI EN ISO9001 e UNI EN ISO14001 presentate in sede di gara.

L'ESECUTORE presenta dunque la polizza n. M13728370 del 5 giugno 2020 con la compagnia Assicurativa ITAS MUTUA che viene materialmente allegata al contratto costituendone parte integrante e sostanziale.

La mancata costituzione delle garanzie definitive determina la revoca degli affidamenti.

La CAUZIONE sarà svincolata progressivamente, con le modalità di cui all'art. 103 del DLgs. 50/2016, cessando di avere effetto al momento dell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio all'esito dell'ultimazione di tutti i lavori.

Articolo 20

(Danni a terzi)

20.1 Sono a carico dell'ESECUTORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per evitare il verificarsi di danni, all'ambiente, alle persone ed alle cose e a tutti i terzi nella esecuzione del CONTRATTO. L'ESECUTORE è, pertanto, responsabile del danno di qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante l'esecuzione del LAVORO.

20.2 Il COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato dell'ESECUTORE, ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.

20.3 L'ESECUTORE, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno dell'ESECUTORE, anche rivalendosi sulle somme dovute a qualsiasi titolo e su pagamenti ancora da effettuare nei confronti dell'ESECUTORE.

20.4 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della esecuzione dell'ESECUTORE del LAVORO oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il COMMITTENTE, l'ESECUTORE è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del COMMITTENTE, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivolto mediante lettera raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.

20.5 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni causati per esclusiva responsabilità dell'ESECUTORE, quest'ultimo dovrà provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. L'ESECUTORE, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia

partecipato al predetto giudizio, ove regolarmente chiamato in causa, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese di lite.

20.6 In ogni caso l'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione la cui somma assicurata non deve essere inferiore all'importo del contratto. Tale polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Articolo 21

(Subappalti)

21.1 È assolutamente vietato all'ESECUTORE, sotto pena di immediata risoluzione del CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a terzi, attraverso subcontratti anche parziali, l'esecuzione del LAVORO, a meno che non intervenga preventivamente una specifica autorizzazione sottoscritta dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

21.2 I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara e al capitolato speciale d'appalto.

21.3 L'ESECUTORE a seguito di specifica autorizzazione scritta del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, potrà affidare in subappalto l'esecuzione di parte del LAVORO, nei limiti di quanto in tal senso dichiarato in sede di gara.

21.4 I contratti di subappalto dovranno contenere obbligatoriamente:

- a) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO;
- b) Evidenziazione dei prezzi unitari praticati dall'ESECUTORE al subfornitore;
- c) Evidenziazione degli oneri della sicurezza, i quali non potranno essere assoggettati a ribasso alcuno.

21.5 L'autorizzazione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'ESECUTORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE.

21.6 Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO accerti a suo insindacabile giudizio l'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subappaltatori, l'autorizzazione concessa potrà essere revocata con effetto immediato e l'ESECUTORE sarà tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al quarto comma lettera a) del presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione del subappalto, ferma restando la totale estraneità del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamento/i non darà alcun diritto all'ESECUTORE di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna dei BENI.

21.7 Le procedure relative al subappalto in quanto compatibili sono regolate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Articolo 22

(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito)

22.1 E' fatto divieto all'ESECUTORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.

22.2 L'ESECUTORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti, così come la violazione del divieto di cui al precedente comma, sarà motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'art. 35 e legittimerà il COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dall'ESECUTORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute all'ESECUTORE medesimo.

22.3 E' fatto divieto all'ESECUTORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma, di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di

Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 106, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta fermo che la cessione sarà pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le eccezioni opponibili all'ESECUTORE.

Articolo 23

(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)

23.1 E' in facoltà del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in merito al mantenimento della idoneità dell'ESECUTORE all'esecuzione del LAVORO.

23.2 Nel caso in cui le verifiche di cui all'Art. 91 del D.Lgs 159/2011 determinassero il venir meno della suddetta idoneità, il CONTRATTO si intenderà risolto ai sensi dell'art. 29 lett. a) del presente CONTRATTO.

23.3 In ogni caso l'ESECUTORE sarà tenuto a fornire al D.L. tutta la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO l'effettuazione di verifiche e/o ispezioni.

L'ESECUTORE si impegna a produrre, in ogni momento, ogni elemento utile per consentire al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO di esercitare e rinnovare le verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

23.4 L'ESECUTORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati già comunicati.

Articolo 24

(Riserve dell'ESECUTORE)

24.1 L'ESECUTORE è tenuto a pena di decadenza a formulare al D.L., mediante p.e.c. ed entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del D.L. gli opportuni documenti giustificativi.

24.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili e l'ESECUTORE decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

24.3 L'ESECUTORE è tenuto in ogni caso, sempre a pena di decadenza, a trascrivere le proprie riserve sul Registro di contabilità e a confermarle sul conto finale, entro i termini

prescritti dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici, pena la decadenza dalle relative richieste.

24.4 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione del LAVORO.

Articolo 25

(Risoluzione delle controversie, Foro esclusivo)

25.1 Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dall'ESECUTORE, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei modi di cui all'art. 24.

25.2 Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua validità ed efficacia, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 26

(Normativa di riferimento)

26.1 Il presente CONTRATTO è sottoposto all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché alle Linee Guida approvate con D.M. n. 49 del 7.3.2018 e alle disposizioni del codice civile per quanto applicabili e comunque alla legge italiana e dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto.

Articolo 27

(Lingua ufficiale)

27.1 Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 28

(Recesso del COMMITTENTE)

28.1 Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di addurre alcuna motivazione, ha la facoltà di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.

Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte dell'ESECUTORE della PEC con la quale il COMMITTENTE comunica la volontà di recedere dal CONTRATTO.

28.2 All'ESECUTORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti, esclusivamente:

- a) il pagamento dei BENI consegnati e provvisoriamente accettati o accettabili al

momento del recesso;

- b) il pagamento dei BENI eventualmente già prodotti e/o già acquistati dall'ESECUTORE alla data del recesso e non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il D.L. avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere provvisoriamente accettati dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

All'ESECUTORE verrà altresì riconosciuto un indennizzo forfetario nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Articolo 29

(Risoluzione del CONTRATTO)

29.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa dell'ESECUTORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 D.Lgs. n.159/2011;
- b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subappalto (art. 27), cessione di CONTRATTO, stipulazione di patti di riservato dominio e cessione di credito (art. 28) e prescrizioni a tutela dei lavoratori (art. 10);
- c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO con qualsiasi mezzo;
- d) deliberato rifiuto o ritardo dell'ESECUTORE nell'adempimento del CONTRATTO;
- e) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione del LAVORO abbia comportato l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 22 pari al 10% del valore complessivo del CONTRATTO.
- f) in presenza di vizi di esecuzione del LAVORO quando:
 1. le certificazioni esibite o prodotte dall'ESECUTORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;
 2. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
 3. L'ESECUTORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un

piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal D.L.;

- g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le più elevate regole dell'arte;
- h) in ogni altro caso previsto dal contratto;
- i) quando l'ESECUTORE violi il D.L. 231/2001;

29.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il D.L. provvederà a contestare all'ESECUTORE gli addebiti e potrà assegnare al medesimo un termine per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto suscettibile di rimedio.

29.3 L'ESECUTORE dovrà comunque fornire al D.L. entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove l'ESECUTORE non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrà disporre la risoluzione del CONTRATTO.

29.4 Il CONTRATTO si intende soggetto alla condizione risolutiva espressa per l'ipotesi di fallimento dell'ESECUTORE o sua sottoposizione a procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero, morte del titolare, se ditta individuale.

29.5 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui al presente articolo l'ESECUTORE ha diritto esclusivamente:

- a) al pagamento dei lavori eseguiti al momento del recesso;
- b) al pagamento dei BENI eventualmente già prodotti e/o acquistati dall'ESECUTORE alla data del recesso e non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il D.L. avrà cura di redigere.

29.6 Trova applicazione in materia la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 30

(Esecuzione in danno)

30.1 Qualora l'ESECUTORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del CONTRATTO secondo le modalità ed entro i termini contrattualmente previsti, la COMMITTENTE potrà effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'ESECUTORE stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

30.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'ESECUTORE.

Articolo 31

(Domicilio delle PARTI)

31.1 Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

31.2 Le comunicazioni del COMMITTENTE, del Consorzio Venezia Nuova, del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e del D.L. si intendono conosciute dall'ESECUTORE al momento del loro ricevimento ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'ESECUTORE.

L'indirizzo pec dell'ESECUTORE è: adriastrade@pcert.it

Articolo 32

(Obblighi di riservatezza e privacy)

32.1 L'ESECUTORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal COMMITTENTE o di cui l'ESECUTORE venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione del LAVORO. Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonchè le relative procedure di accesso.

32.2 L'obbligo di segretezza sarà per l'ESECUTORE vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantochè le informazioni delle quali l'ESECUTORE è venuto a conoscenza non siano di dominio pubblico.

32.3 L'ESECUTORE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'ESECUTORE è tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

32.4 E' fatto divieto all'ESECUTORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni sul LAVORO che l'ESECUTORE medesimo deve eseguire o avrà compiuto.

32.5 L'ESECUTORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi di riservatezza e a risponderne in via solidale con questi, nel caso li violassero.

32.6 E' pure fatto divieto all'ESECUTORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE senza prima aver

ottenuto il benestare scritto del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del COMMITTENTE medesimo, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

32.7 E' in facoltà del COMMITTENTE, attraverso il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e il D.L. e i rispettivi ausiliari verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo di risoluzione.

Articolo 33

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)

33.1 Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati Reg. UE 2016/279, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

33.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi.

33.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:

per il COMMITTENTE: Dott.ssa Lucia Dalla Vecchia;

per l'ESECUTORE: Ing. Francesco Coletto.

Articolo 34

(Invalidità parziale)

34.1 L'invalidità di una o più clausole contenute nel CONTRATTO non comporterà invalidità delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole, sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza di legge sopravvenuta, il CONTRATTO sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi fosse stato inserito.

Articolo 35

(Partecipazione Fattiva)

35.1 L'ESECUTORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento del LAVORO. L'inadempimento da

parte dell'ESECUTORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo, costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 36
(Modifiche)

36.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sarà valida nè vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Articolo 37
(Codice Etico ai sensi del D.LGS. N.231/2001)

37.1 L'ESECUTORE prende atto ed accetta che la COMMITTENTE, nell'esecuzione del CONTRATTO, rispetta le regole di comportamento contenute nel codice etico pubblicato sul sito (www.mosevenezia.eu), ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e si impegna a non tenere condotte che possano impedire alla COMMITTENTE stessa di rispettare le suddette regole nell'esecuzione dei contratti, sia nei rapporti con il PROVVEDITORATO che nella relazione con i terzi.

Articolo 38
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

38.1 L'ESECUTORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del CONTRATTO.

38.2 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'ESECUTORE.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.

Venezia, li

IL COMMITTENTE
CONSORZIO VENEZIA NUOVA

L'ESECUTORE

L'ESECUTORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO:

- Articolo 4 - (Importo del CONTRATTO);
- Articolo 5 - (Contabilizzazione del LAVORO, fatturazione e pagamenti in acconto. Trattenute a garanzia);
- Articolo 6 - (Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010), con particolare riguardo al punto 6.4.;
- Articolo 7 - (Variazioni sulla progettazione costruttiva);
- Articolo 8 - (Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione), con particolare riguardo al punto 8.1.IV.;
- Articolo 9 - (Oneri ed obblighi dell'ESECUTORE);
- Articolo 10 - (Prescrizioni a tutela dei lavoratori dell'ESECUTORE), con riguardo al punto 10.3;
- Articolo 12 - (Variazione dei tempi di esecuzione LAVORO);
- Articolo 13 - (Rappresentanti delle PARTI), con riguardo al punto 13.4;
- Articolo 14 - Ordini ed istruzioni all'ESECUTORE
- Articolo 15- Documentazione tecnica e tempi di presentazione
- Articolo 16 - Requisiti di qualità
- Articolo 17 - Penali da ritardata consegna ed eventuali misure di accelerazione
- Articolo 18 - Responsabilità e garanzie dell'ESECUTORE
- Articolo 19 - Cauzione
- Articolo 20 - Danni a terzi
- Articolo 21 - Subappalti
- Articolo 22 - Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito
- Articolo 23 - Antimafia - Variazioni Compagine Societaria
- Articolo 24 - Riserve dell'ESECUTORE
- Articolo 25 - Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo
- Articolo 26 - Normativa di riferimento
- Articolo 27 - Lingua ufficiale
- Articolo 28 - Recesso del COMMITTENTE
- Articolo 29 - Risoluzione del CONTRATTO
- Articolo 30 - Esecuzione in danno
- Articolo 31 - Domicilio delle PARTI
- Articolo 32 - Obblighi di riservatezza e *privacy*
- Articolo 33 - Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO

- Articolo 34 - Invalidità parziale
Articolo 35 - Partecipazione Fattiva
Articolo 36 - Modifiche
Articolo 37 - Codice Etico ai sensi del D.LGS. n° 231/2001
Articolo 38 - Spese e regime fiscale del CONTRATTO

Venezia, lì

L'ESECUTORE


ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA:
 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO n. D.1 e D.2 e relativi allegati;
 - progetto esecutivo;
- b) OFFERTA ECONOMICA DELL'ESECUTORE IN SEDE DI GARA
- c) OFFERTA TECNICA DELL'ESECUTORE IN SEDE DI GARA;
- d) atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese con mandato di rappresentanza in data 21 maggio 2020, n. 17325 di Repertorio e n. 10678 di Raccolta, a firma del dott. Marco Tottolo Notaio in Castelfranco Veneto, registrato a Treviso il 22 maggio 2020 al n. 12083 Serie 1T CON IL QUALE SONO STATI CONFERITI I POTERI AL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DELL'ESECUTORE;
- e) Garanzia fideiussoria n. M13728370 del 5 giugno 2020 con la compagnia Assicurativa ITAS MUTUA